



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

TRATTATIVA DIRETTA ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica alla proiezione delle opere cinematografiche per il rilascio di nulla osta alla proiezione in pubblico ai sensi della Legge 21 aprile 1962 n. 161 e del Decreto Legislativo 7 dicembre 2017, n. 203.

CAPITOLATO TECNICO

La Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (di seguito anche: Amministrazione e/o Committente) con sede in Roma, Piazza S. Croce in Gerusalemme 9/a, C.F. 97804160584, intende affidare **il servizio di assistenza tecnica alla proiezione delle opere cinematografiche per il rilascio di nulla osta alla proiezione in pubblico ai sensi della Legge 21 aprile 1962 n. 161 e del Decreto Legislativo 7 dicembre 2017, n. 203**, presso la propria sede.

Il presente documento descrive e disciplina gli obblighi che l'Appaltatore assume con la stipula del Contratto.

1) **RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. n. 50/16, è la dott.ssa Paola Mencuccini, Dirigente del Servizio I della Direzione generale Cinema e audiovisivo, posta elettronica certificata: mbac-dgc-ufficiogare@pec.it.

2) **OGGETTO, DURATA ED IMPORTO DEL SERVIZIO**

L'appalto ha ad oggetto il servizio di assistenza tecnica alla proiezione delle opere cinematografiche per il rilascio di nulla osta alla proiezione in pubblico ai sensi della Legge 21 aprile 1962 n. 161 e per la verifica della classificazione delle opere cinematografiche proposta dagli operatori ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 7 dicembre 2017, n. 203.

Il servizio deve essere espletato dal 2 gennaio al 31 dicembre 2021 presso la sede della Direzione generale Cinema e audiovisivo in Roma, Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/A, nei giorni lavorativi, dalle ore 9,00 alle ore 19.30.

Il servizio dovrà essere assicurato mediante la messa a disposizione di adeguate figure professionali che abbiano maturato esperienza tecnica, anche mediante possesso del patentino di cui all'art. 117 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, nell'utilizzo di proiettori cinematografici.

Il servizio comprende:

- il controllo e la prova dei rulli;
- l'utilizzo e la manutenzione (a titolo esemplificativo e non esaustivo pulizia dei filtri, taratura strumenti, aggiornamento dei software, ecc.) dei macchinari da proiezione;
- la proiezione e/o la trasmissione dei film in qualsiasi formato, secondo le indicazioni e la programmazione del Servizio I della Direzione generale Cinema e audiovisivo;
- l'utilizzo e la manutenzione delle attrezzature di cabina e sala nell'ambito dell'attività giornalmente programmata dal Servizio I della Direzione generale Cinema e audiovisivo.



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

L'Appaltatore dovrà garantire la formazione del personale addetto al servizio e/o il progetto formativo del personale addetto al servizio, con indicazione del calendario e delle date in cui il personale verrà impegnato nella formazione, nonché le caratteristiche specifiche dei corsi in programma e delle eventuali attestazioni rilasciate.

L'Appaltatore dovrà altresì garantire, dietro espressa richiesta dell'Amministrazione ed entro 1 ora dalla stessa, la continuità nello svolgimento del servizio in caso di assenza dell'addetto.

Il valore presunto dell'appalto è stimato in un importo non superiore ad € 45.000,00 oltre IVA di legge.

3) CLAUSOLA SOCIALE

In considerazione della necessità di favorire le migliori condizioni di esecuzione dell'appalto nonché la tutela dell'occupazione, si evidenzia che dovrà essere garantita per l'espletazione del servizio l'assunzione di n. 1 unità di personale già operante alle dipendenze dell'appaltatore uscente, con espresso impegno al rispetto dei contratti collettivi di settore.

4) GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore, prima della stipula del contratto d'appalto ed entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, dovrà costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità indicate dall'art. 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale.

La garanzia definitiva è disciplinata, oltre che dalla presente disposizione, dall'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.

Resta comunque salvo ed impregiudicato il diritto della Committente al risarcimento dell'ulteriore danno ove la garanzia definitiva non risultasse sufficiente.

Con il rilascio della garanzia l'istituto emittente si impegna ad effettuare il versamento dovuto alla Committente, nel caso in cui questa intendesse escutere la cauzione stessa, entro 15 giorni dietro semplice richiesta, senza possibilità di opporre eccezioni di qualsiasi natura e genere, né richiedere prove o documenti dell'inadempimento che ha dato luogo all'esecuzione della fideiussione, e con esclusione pattizia del beneficio della preventiva escussione del debitore di cui all'art. 1944, secondo comma, del codice civile, delle eccezioni di cui all'art.1945 del codice civile e della decadenza di cui all'art 1957 del codice civile.

5) ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Sono a carico dell'Appaltatore e sono compensati con il corrispettivo dell'appalto ogni onere, spesa, costo, etc., nessuno escluso e comunque ogni attività correlata all'espletamento del servizio, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) il reperimento, l'organizzazione, la direzione ed il coordinamento di personale dotato delle conoscenze professionali e della specifica preparazione per la perfetta esecuzione della prestazione richieste;
- b) i mezzi d'opera ed i materiali di consumo necessari allo svolgimento dell'attività affidata;
- c) i costi per le misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e di sicurezza.



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

d) garantire una idonea copertura assicurativa del personale impiegato nel servizio;

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed alle assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da leggi e contratti collettivi.

L'Appaltatore si obbliga, con la presentazione dell'offerta e la stipula del contratto, a risarcire ogni e qualsiasi danno cagionato dal proprio personale all'Amministrazione e/o a terzi nell'esecuzione dell'appalto.

5) PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto del presente appalto verrà effettuato in modo posticipato, su base mensile, previa positiva verifica del servizio svolto.

Il termine per il pagamento è di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura.

Si rammenta che, ai sensi dall'art. 30 del d.lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al soggetto inadempiente.

6) DUVRI

Si comunica che sono stati effettuati accertamenti volti ad appurare il rischio da interferenza nell'esecuzione dell'appalto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi.

7) RECESSO

L'Amministrazione potrà recedere dal contratto in qualunque momento ed a proprio insindacabile giudizio mediante semplice preavviso di 20 (venti giorni) da comunicare all'Appaltatore con PEC o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso all'Appaltatore spetterà il pagamento dei servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, come previsto dall'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

8) PENALI

Le attività oggetto del servizio devono essere pienamente e correttamente eseguite nel rigoroso rispetto della tempistica e delle modalità previste nel presente Capitolato e/o nel Contratto. Qualora vi sia un ritardo rispetto ai tempi indicati, l'Amministrazione contesterà l'inadempienza all'Appaltatore per iscritto (anche a mezzo PEC o mail), assegnando al medesimo un termine non superiore a cinque ore per provvedere. Il mancato adempimento da parte dell'Appaltatore nel termine sopra indicato potrà comportare l'applicazione di una penale calcolata in una misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare complessivamente il 10% di detto ammontare netto contrattuale. Qualora l'importo delle penali comminate raggiunga



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

il 10% dell'importo presuntivo del servizio, l'Amministrazione, come indicato al successivo art. 12, avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fermo restando l'incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno dalla stessa subito. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso l'esecutore del servizio dall'adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente e che hanno fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Resta inteso che l'applicazione delle suddette penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

9) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Salvo quanto previsto dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii., il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da inviarsi tramite PEC all'impresa affidataria, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento del danno subito e di ogni altra azione che l'Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi, nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) cessazione dell'azienda o di ramo d'azienda, cessazione di attività;
- c) assoggettamento a procedure concorsuali;
- d) ingiustificata sospensione del servizio;
- e) applicazione di penali che superano cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
- f) modifiche contrattuali soggettive in violazione dell'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016;
- g) mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- h) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

I casi elencati saranno contestati all'impresa affidataria per iscritto previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente disposizione, in conformità all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l'Amministrazione non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'impresa affidataria di qualsivoglia natura.

La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incameramento da parte dell'Amministrazione della garanzia di cui al precedente articolo 4), salvo il risarcimento dei maggior danni.

10) TRATTAMENTO DEI DATI

Nella procedura di affidamento saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dell'operatore economico di adempiere al contratto d'appalto in oggetto;
- b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
- c) il conferimento dei dati richiesti è un onere pena l'impossibilità di stipulare il contratto d'appalto;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale interno all'amministrazione; 2) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990;
- e) Titolare del trattamento dei dati personali è la Direzione generale Cinema e audiovisivo - MIBACT.

Roma, 10 settembre 2020

IL DIRIGENTE

del Servizio I

(dott.ssa Paola MENCUCINI)